

**CONVENZIONE TRA LA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA DELLA
REGIONE LAZIO ED IL DIPARTIMENTO BIOTECNOLOGIE, AGROINDUSTRIA E
PROTEZIONE DELLA SALUTE DELL'ENEA**

Tra la Regione Lazio, CF 80143490581 rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Dott. Gino Settimi nato a Genzano di Roma (Rm) domiciliato per la carica e per il presente atto in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145

ed il Dipartimento Biotecnologie, Agroindustria e Protezione della Salute dell'ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), C.F. 01320740580, di seguito indicato come ENTE, rappresentato dal dott. Luigi Rossi in qualità di Direttore di Dipartimento, nato a Imola (Bo) domiciliato per la carica e per il presente atto in Roma - Via Anguillarese, 301 - 00123.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale n° 573 del 1 Agosto 2007 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio ed ENEA;
- il MIPAAF a seguito degli incontri tecnici avvenuti in Roma il 27 Giugno 2007 presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il 18 Settembre 2007 presso la Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, allo scopo di delineare un quadro nazionale in materia di definizione dei “bacini agroenergetici”, ha demandato alle regioni la predisposizione di uno studio di carattere regionale che tenda alla definizione delle capacità produttive del settore agro energetico ed alla definizione delle potenziali relazioni del settore agro-energetico stesso con i settori della trasformazione e dei relativi prodotti e sottoprodotti;
- la questione energetica rappresenta e rappresenterà sempre più in futuro un elemento strategico delle politiche ambientali ed economiche e che la Regione Lazio, attraverso il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, promuove tutte quelle azioni che possano favorire l'incremento di biomassa disponibile ed il suo uso in impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sostenibili anche in riferimento alla possibilità di reperire biomassa in ambiti locali attraverso lo sviluppo di filiere corte che consentano di valorizzare al massimo i benefici ambientali ottenibili dall'uso di queste tecnologie;

- è interesse comune quello di collaborare in attività di ricerca, applicazione, dimostrazione, trasferimento delle conoscenze al contesto sociale e produttivo della Regione Lazio, con l'obiettivo più generale di promuovere la valorizzazione energetica di materie prime di origine agricola - ivi inclusi i residui e sottoprodotti originati dal comparto agricolo, zootecnico e agroindustriale -, evidenziandone la valenza ambientale, e di studiare e realizzare l'applicazione delle tecnologie energetiche rinnovabili alle aziende agricole, agroindustriali, ed a strutture pubbliche opportunamente individuate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – premessa

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione

ART. 2 – contenuti tecnici della convenzione

Nell'ambito dello studio per la individuazione delle potenzialità dei bacini agro-energetici della Regione Lazio così come individuato nello schema per la definizione del tipo di dati omogenei da raccogliere e nelle linee guida per la compilazione dello schema di cui in precedenza e concordato nella riunione tecnica del 18 Settembre 2007, l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Lazio affida all'ENTE, l'incarico di elaborare, supportato da un gruppo di lavoro appositamente costituito presso dell'Assessorato all'Agricoltura con funzione di ricerca ed organizzazione dati, un documento tecnico-scientifico, che sulla base delle indicazioni fornite dal MIPAAF dovrà fornire:

1. Analisi del potenziale lordo e netto di biomassa della Regione Lazio secondo gli schemi proposti dal MIPAAF e valutazione degli aspetti connessi alla fase di approvvigionamento ed utilizzazione a fini energetici delle biomasse lignocellulosiche e agricole reperibili e/o coltivabili nel territorio regionale;
2. Analisi, e descrizione degli attuali impianti connessi alla trasformazione ed impiego a scopo energetico delle produzioni agricole, dei relativi sottoprodotti agro-industriali e degli scarti zootecnici.
3. La quantificazione del potenziale energetico al 2007 ed una previsione al 2013 del potenziale dei bacini agro-energetici su base regionale.

4. La quantificazione al 2007 ed una previsione al 2013 degli impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse agricole e forestali.

ART. 3 – impegni dell'ente ENEA

L'ENTE si impegna a fornire a per le attività di cui all'art. 2 un rapporto finale alla Regione Lazio, redatto in triplice copia sia in formato cartaceo che informatizzato.

ART. 4 – responsabili

Il responsabile del progetto e del coordinamento per la Regione Lazio è il Dott. Fabio Genchi responsabile dell'Ufficio 6/D della Direzione Regionale Agricoltura

Il responsabile tecnico scientifico dell'ENTE è il Dott. Nicola Colonna che dovrà raccordarsi con la Regione per tutto quanto attiene lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti.

Detto nominativo potrà essere sostituito per motivi di forza maggiore e a richiesta dell'ENTE, prima della stipula e durante il periodo di validità della presente convenzione.

ART. 5 – durata

La presente convenzione avrà durata di mesi 2 a decorrere dalla data di stipula. Al termine del secondo mese a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione l'ENTE consegnerà il rapporto finale di cui all'art. 3 con le risultanze degli obiettivi in premessa elencati.

ART. 6 - erogazione del corrispettivo

Il corrispettivo previsto per la prestazione fornita dall'ENTE viene concordato in totali € 10.200,00, di cui € 8.500,00 per compensi e € 1.700,00 per I.V.A. a norma di legge, così erogati in un'unica soluzione al termine dell'attività.

La richiesta di liquidazione delle competenze dovrà avvenire, da parte dell'ENTE, mediante inoltro di apposito documento valido ai fini fiscali.

ART. 7 - divulgazione dei risultati, diritti e pubblicazioni

I risultati del lavoro svolto saranno di proprietà della Regione Lazio e potranno essere messi a disposizione di coloro che, a vario titolo, sono interessati alla loro conoscenza e/o utilizzazione.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte resteranno alla Regione Lazio, la quale si riserva il diritto di utilizzare e diffondere le acquisizioni tecnico-scientifiche dello studio, fermo restando il diritto da parte dell'ENTE di poter pubblicare i risultati delle esperienze su annali o riviste scientifiche, informandone preventivamente l'Agenzia e menzionando la Regione Lazio quale Ente finanziatore del citato programma.

ART. 8 - oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 8 del DPR 26 aprile 1986 n 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

ART. 9 – controversie

Le parti concordano che qualsiasi controversia relativa alla interpretazione od esecuzione della presente convenzione verrà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali due saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo sarà nominato dai due arbitri così designati o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitrato si svolgerà nelle forme dell'arbitrato rituale, secondo le procedure di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Letto approvato e sottoscritto,

Roma,

ENEA
Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia
e l'Ambiente
Dipartimento Biotecnologie,
Agroindustria e Protezione della Salute

IL DIRETTORE

Regione Lazio
Il Direttore della Direzione
Regionale Agricoltura